



FONDAZIONE NILDE IOTTI
le donne, la cultura, la società

*Per una Rete
delle Donne del Mondo*

Le Parole della *convivenza*

Dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'UE alla Carta del Maxxi di Roma



Edizioni Health Communication

Le Parole della convivenza

Dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE
alla Carta del Maxxi di Roma



FONDAZIONE NILDE IOTTI
le donne, la cultura, la società

© Fondazione Nilde Iotti

I diritti di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Roma, dicembre 2013

Edizioni Health Communication, Roma

Indice

Per una globalizzazione della dignità della persona	5
Livia Turco	
La Carta del Maxxi di Roma	8
<i>Non solo cittadinanza, partecipazione politica</i>	
La Carta di Venezia	10
<i>Per una Rete delle Donne del Mondo</i>	
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea	12
SINTESI	
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea	15
TESTO	

Per una globalizzazione della dignità della persona

Le donne sono l'anello forte della convivenza. Italiane ed immigrate, italiane e nuove italiane hanno imparato a vivere insieme attraverso l'esperienza di oltre vent'anni. Condividono i compiti del lavoro familiare, la crescita dei figli, la cura delle persone anziane. Ma, anche la vita nelle scuole, nei quartieri, nella società, nelle istituzioni. Hanno scoperto che sono i gesti della vita quotidiana quelli che costruiscono la convivenza. Aspettare i figli che escono da scuola, preparare un pranzo, organizzare una festa, trovarsi in un reparto di maternità, incontrarsi in un asilo nido...

Il "Dio delle piccole cose" costruisce la strada lunga e difficile della convivenza. Perché attraverso i gesti della vita quotidiana le persone entrano tra loro in relazione, si confrontano sui bisogni della vita, scoprono la loro umanità, imparano a volersi bene o a gestire i conflitti, a superare le incomprensioni. Nelle relazioni con l'altro si viene a contatto con la sua umanità, si scopre il suo volto, si guardano i suoi occhi e così cadono le maschere del pregiudizio. Scattano quei sentimenti che parlano un linguaggio universale come la solidarietà, il riconoscimento, l'amicizia. Conoscersi e riconoscersi, costruire relazioni umane, sono il nutrimento ed il cuore della cittadinanza. Le leggi ed i diritti rischiano di ridursi a dei gusci vuoti se non sanno trasmettere il calore delle relazioni umane. Per questa ragione, noi, italiane e nuove italiane, a partire dalle giovani, vogliamo essere protagoniste della vita sociale e politica.

Costruire azioni condivise per comuni obiettivi. Un'Europa della pace e dello sviluppo, la dignità del lavoro, la scuola interculturale per tutti, il welfare delle sicurezze per tutti, la partecipazione politica partire dal diritto di voto per costruire una democrazia inclusiva. I gesti quotidiani, le azioni politiche e sociali sono tanto più efficaci se costruiscono insieme un orizzonte condiviso di valori, un alfabeto della convivenza. Abbiamo riferimenti importanti come la nostra Costituzione, la Carta Europea dei Diritti Umani fonda-

mentali. Dobbiamo condividere questi valori, contribuire a realizzarli per andare avanti e costruire un'Italia ed un'Europa umane e giuste. Vogliamo affermare il principio che la cittadinanza deve essere slegata dalla nazionalità per essere connessa alla condivisione delle regole e dei valori del paese ospitante, la cittadinanza di residenza. Vogliamo costruire un mondo in cui il valore della dignità umana non abbia più confini. Dopo la globalizzazione dei mercati, delle merci, delle conoscenze, vogliamo costruire la globalizzazione della dignità della persona.

Come ho già detto, un riferimento prezioso per realizzare la globalizzazione della dignità umana è la Carta Europea dei diritti umani fondamentali. In essa sono contenuti i valori e le parole della convivenza: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia.

Nata a Nizza nel 2000 come primo passo verso la Costituzione europea, è da molti ormai già considerata di fatto la Costituzione europea. La Corte di Giustizia Europea nel formulare i suoi pronunciamenti rinvia sempre spesso alla Carta. Infatti, il numero di sentenze che la citano sta aumentando, dimostrando di essere considerata strumento autorevole ed efficace. La Carta Europea dei Diritti Umani fondamentali è oggi lo strumento concreto per fare dell'Europa l'Unione delle persone, capace di affermare i propri valori. Per affiancare ai diritti sociali, civili economici e politici delle Costituzioni nazionali i nuovi diritti, come la bioetica, la protezione dei dati personali, la tutela dell'ambiente.

La Carta contiene diritti universali ed indivisibili che sono riconosciuti a ciascuna persona e non solo ai cittadini Europei (solo alcuni diritti come quelli elettorali sono riservati ai cittadini ed ai residenti). Non sono diritti separabili: la libertà dell'uno non può violare la libertà dell'altro; l'eguaglianza porta al rispetto delle differenze; la libertà d'impresa non può danneggiare la salute o l'ambiente. La Carta si apre con un preambolo "I popoli europei, nel creare la loro Unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni".

Con questo piccolo libro proponiamo a ciascuno di noi di leggere, condividere con altri, discutere i sei valori-parole della Carta Europea sui Diritti Umani Fondamentali. Di farli vivere nella nostra vita quotidiana. Di proporli come riferimento per l'azione pubblica e politica.

Solo così sarà possibile costruire la "globalizzazione della dignità

umana”. Che ha bisogno di uno sviluppo economico che valorizzi le capacità della persone riconoscendone i diritti fondamentali a partire dalla dignità del lavoro.

Ma questo non è sufficiente. Ci vuole un cambiamento del modo di guardare le altre persone e la vita. Ci vuole un cambiamento delle coscienze. Bisogna sradicare l’egoismo e promuovere la solidarietà, l’altruismo, il dono, la convivialità, la sobrietà.

Da questa consapevolezza nasce la proposta della Fondazione Nilde Iotti: costruire la “Rete delle donne del mondo”. Una proposta rivolta alle associazioni di donne italiane ed alle migranti, nuove italiane. Per realizzare insieme il cambiamento delle nostre vite. Per avere uno sguardo sulla vita che non sia confinato nel chiuso delle nostre case. Che abbia la consapevolezza che anche nelle nostre case, nelle nostre scuole, nei nostri quartieri non ci sono più confini. Bisogna alzare lo sguardo oltre la siepe, imparare ad essere persone e cittadine “transnazionali”, a sentirci e vivere da cittadine del mondo e nel mondo.

Livia Turco
Presidente Fondazione Nilde Iotti

La Carta del Maxxi di Roma *Non solo cittadinanza, partecipazione politica*

Le donne sono l'anello forte della convivenza. Italiane ed immigrate hanno imparato a vivere insieme. Fin dall'inizio l'immigrazione italiana è stata composta per metà da donne. Esse sono entrate nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole, nei nostri reparti di maternità. Hanno condiviso la cura dei figli e degli anziani. Le donne italiane hanno consegnato le chiavi delle loro case ed i loro tesori alle donne immigrate. Che hanno saputo meritarsi rispetto e fiducia. Ne è nata amicizia, stima, fiducia reciproca. Anche conflitti. La fatica delle donne italiane si è riversata sulle donne immigrate. Alle quali spetta il lavoro di cura che resta tra quelli meno remunerati e valorizzati. La prima generazione di donne immigrate in Italia ha costruito partecipazione, protagonismo sociale e politico. Lo hanno fatto attraverso le associazioni, i sindacati, la Chiesa, le istituzioni locali. Resta ancora la distanza tra associazioni di donne italiane ed associazioni di donne migranti. Noi pensiamo che questa distanza debba essere superata e che native e migranti debbano lavorare insieme, agire insieme per obiettivi comuni di cambiamento. La prima generazione di donne migranti ha mantenuto un forte legame con i paesi d'origine diventando cittadine transnazionali.

Le loro figlie, le nostre figlie sono diverse.

Amano l'autonomia, costruiscono rapporti paritari con i loro coetanei maschi, vivono la libertà come qualcosa di naturale, come l'aria che respirano. Italiane ed immigrate di seconda generazione, crescono insieme, vivono insieme tutti gli ambiti della vita quotidiana. Non senza conflitti e reciproche lontananze. Ma, insieme ed eguali. Parlano la stessa lingua, cadenzata dal dialetto locale, frequentano gli stessi amici e gli stessi luoghi. Tuttavia non sono ancora proprio eguali e non sono ancora abbastanza amiche. Per le giovani immigrate il rapporto con la famiglia, con il paese d'origine, è insieme ricchezza e problema. Vissuto con le proprie simili e non abbastanza condiviso con le altre. Sarebbe bello se proprio le giovani donne imparassero a scambiarsi storie di vita e di pensiero. Se costruissero ponti, reciprocità, convivenza. Superassero le distanze per non dire più "noi" e "voi" ma semplicemente "noi".

Per vincere questa sfida le giovani donne immigrate devono avere eguali opportunità, di studio, di lavoro, di partecipazione sociale e

politica. Noi ci battiamo per queste eguali opportunità e proponiamo a tutte le donne italiane e concittadine immigrate di costruire un patto ed una alleanza per un'Italia ed un'Europa migliori per tutte e tutti. Un patto ed una alleanza attorno ad obiettivi comuni: la dignità del lavoro, la scuola interculturale per tutte e tutti, il diritto alla salute ed alla integrità della persona.

Vogliamo mettere al centro del nostro impegno e lanciare una sfida a tutta la società italiana ed a tutta la politica: promuovere la piena partecipazione sociale e politica delle donne migranti, che noi intendiamo come promozione del bene comune.

Le Nostre Proposte

- L'Europa solleciti i suoi Stati a promuovere la "cittadinanza di residenza", che riconosca i diritti sociali e politici, compreso il diritto di voto locale per i cittadini immigrati che risiedono da almeno 5 anni nel paese ospitante, lo rispettano e lo amano.
- Chi nasce e cresce in Italia è Italiano, cambiando la legge sulla cittadinanza.
- Consentire alle giovani ed ai giovani immigrati di partecipare al Servizio Civile Nazionale.
- Consentire alle immigrate ed immigrati di partecipare ai progetti di cooperazione allo sviluppo nei loro Paesi d'origine o in altri Paesi. Partecipazione oggi impedita dalla legge in vigore sulla cooperazione internazionale.
- Sostenere l'associazionismo delle donne migranti.
- Promuovere la partecipazione politica attraverso il diritto di voto a livello locale.
- Promuovere le donne e uomini immigrati come classe dirigente del nostro Paese, prevedendo una Quota di almeno il 10% in ogni organismo dirigente del nostro Paese: partiti, sindacati, associazioni, imprese ecc. L'esempio della nostra cara Ministra Cécile Kyenge, dimostra che dare fiducia a chi è nuovo e diverso, a chi ama il nostro Paese portando nel cuore e nella testa una cultura diversa trasmette a tutti noi, vecchie e nuove italiane, vecchi e nuovi italiani una energia positiva, di cui l'Italia ha bisogno per tornare a sperare ed a crescere

A cura della Fondazione Nilde Iotti - Roma, dicembre 2013

La Carta di Venezia

Per una Rete delle Donne del Mondo

Donne italiane immigrate, italiane e nuove italiane, da molti anni ormai abbiamo imparato a vivere insieme riconoscendo che abbiamo bisogno le une delle altre. Per ciascuna ciò che è stato ed è in gioco è la libertà, la possibilità di costruire una vita nuova per creare con maggior consapevolezza i legami familiari e crescere i nostri figli. Insieme abbiamo costruito un pezzo della nostra emancipazione. Crediamo sia importante riconoscere questa interdipendenza, questo legame che ci unisce le une alle altre. Un legame che non è stato e non è facile e non è privo di conflitti perché i legami che ci uniscono contemplano disparità e diseguaglianze tra le une e le altre. Nel corso degli anni siamo state le autrici seppur invisibili dell'Italia della convivenza. Nelle scuole, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle chiese e in tutti i luoghi di culto, abbiamo imparato quanto sia importante costruire relazioni umane, fare la fatica di conoscersi e riconoscersi e perseguire obiettivi comuni per migliorare la qualità della vita di tutti. Abbiamo scoperto che le relazioni umane sono quelle che abbattano le barriere, superano le paure ed accendono la curiosità della conoscenza reciproca. In questi ultimi anni il clima culturale nel nostro Paese è stato impregnato di ostilità verso gli immigrati attraverso l'azione di quegli "imprenditori della paura" che, alimentati da certe forze politiche ed organi di informazione, hanno raccontato agli italiani un Paese che non corrisponde alla realtà, hanno creato lo stereotipo dell'immigrato usurpatore che ruba il lavoro, la casa, e i servizi sociali agli italiani. Questo ha alimentato un clima di sospetto e di paura. La crisi economica rende dura e difficile la vita di tanti cittadini italiani che rischiano di sentire gli immigrati concorrenti nella ricerca del lavoro. Peraltro molti immigrati stanno ritornando nei loro paesi di origine. La crisi economica rischia di accentuare le distanze tra italiani e immigrati, di alimentare le divisioni e le incomprensioni. Per questo bisogna dare forza e visibilità all'Italia della Convivenza, che c'è, resiste e cresce nei nostri quartieri, nelle nostre scuole, nelle nostre chiese, nei reparti di maternità, nelle nostre fabbriche ed imprese.

Vogliamo che le donne diventino le protagoniste autorevoli dell'Italia della convivenza, l'Italia europea, ponte con il Mediterraneo, con l'Africa ed aperta al Mondo.

Per questo proponiamo di costruire la Rete delle Donne del Mondo.

- Per conoscerci da vicino, italiane e donne del mondo che vivono in Italia;
- per costruire una relazione positiva tra noi;
- per promuovere nella scena pubblica le capacità ed i talenti delle donne immigrate e sollecitarle ad essere protagoniste della vita sociale, politica e culturale.

Vogliamo un patto, una alleanza tra italiane ed immigrate per un'Italia migliore, per un'Europa di pace, per un mondo di pace.

Vogliamo realizzare un confronto tra le nostre culture e religioni per rendere concreti ed arricchire i valori della nostra Costituzione e della Carta Europea dei Diritti Umani Fondamentali.

Vogliamo batterci insieme per alcuni obiettivi comuni.

- Il diritto per i bambini che nascono e crescono in Italia ad essere italiani, cambiando la legge sulla cittadinanza;
- la dignità del lavoro, contro lo sfruttamento e la precarietà;
- il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro di cura e del lavoro familiare ed il sostegno alla imprenditorialità femminile;
- la scuola interculturale per tutti ed il sostegno adeguato a tutti, perché nessuno resti indietro neanche i figli degli immigrati;
- il diritto-dovere ad apprendere la lingua e la cultura italiana;
- una rete adeguata di servizi sociali sanitari;
- il rilancio di forme di partecipazione politica degli immigrati a partire dal diritto di voto a livello amministrativo. Rispetto agli Enti locali, chiediamo alle nostre amministratrici di farsi promotrici della valorizzazione dell'associazionismo femminile e di luoghi di incontro tra associazione di donne italiane e di donne immigrate;
- promuovere campagne di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e valorizzare le reti di assistenza a aiuto alle donne immigrate vittime di violenze e maltrattamenti;
- prevedere "la Cerimonia della Cittadinanza" in Comune in occasione del rilascio della cittadinanza;
- chiediamo all'Anci e alle regioni di promuovere ogni anno un Forum della Convivenza in cui esporre e rendere visibili le buone pratiche e le esperienze positive di integrazione e convivenza costruite sul territorio;
- promuovere la transnazionalità e il cosviluppo a partire da partenariati tra enti locali, territori, associazioni. Proponiamo gemellaggi in particolare tra amministrazioni locali, associazioni italiane e dei paesi del mediterraneo per sostenere i nuovi processi di partecipazione femminile, attraverso attività formative rivolte alla partecipazione politica, alla promozione di attività lavorative e di servizi sociali.

A cura della Fondazione Nilde Iotti - Venezia, ottobre 2012

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

SINTESI

Nel giugno 1999 il Consiglio europeo di Colonia ha ritenuto che fosse opportuno riunire in una Carta i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell'Unione europea (UE), per dare loro maggiore visibilità. I capi di Stato e di governo ambivano ad includere nella Carta i principi generali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi dell'UE. Inoltre, la Carta doveva includere i diritti fondamentali attribuiti ai cittadini dell'UE, nonché i diritti economici e sociali enunciati nella Carta sociale del Consiglio d'Europa e nella *Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori*, come pure i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La Carta è stata elaborata da una convenzione composta da un rappresentante di ogni paese dell'UE e da un rappresentante della Commissione europea, nonché da membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. Fu proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

Nel dicembre 2009, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato conferito alla Carta lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati. A tal fine, la Carta è stata modificata e proclamata una seconda volta nel dicembre 2007.

Contenuto

La Carta riunisce in un unico documento i diritti che prima erano dispersi in vari strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e dell'UE, nonché le convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Grazie alla visibilità e alla chiarezza che la Carta conferisce ai diritti fondamentali, essa contribuisce a creare la certezza del diritto nell'UE.

La Carta dei diritti fondamentali comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette capi:

- capo I: **dignità** (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità fisica e psichica)

- grità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);
- **capo II: libertà** (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione);
 - **capo III: uguaglianza** (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiosa e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili);
 - **capo IV: solidarietà** (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori);
 - **capo V: cittadinanza** (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore europeo, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare);
 - **capo VI: giustizia** (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato);
 - **capo VII: disposizioni generali.**

Campo di applicazione

La Carta si applica alle istituzioni europee nel rispetto del principio della sussidiarietà e in nessun caso può ampliare le competenze ed i compiti a queste attribuiti dai trattati. Essa si applica anche ai paesi dell'UE nell'ambito della loro attuazione della normativa dell'UE. Qualora uno qualsiasi dei diritti corrisponda ai diritti ga-

rantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il suo significato e campo d'applicazione deve essere uguale a quello definito dalla convenzione, anche se il diritto comunitario può prevedere una maggiore tutela. Qualunque diritto risultante dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi dell'UE deve essere interpretato conformemente a tali tradizioni.

Il protocollo (n.) 30 ai trattati, sull'applicazione della Carta alla Polonia e al Regno Unito, limita l'interpretazione della Carta da parte della Corte di giustizia e dei tribunali nazionali dei due paesi, in particolare per quanto riguarda i diritti relativi alla solidarietà (capo IV).

CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA

(2010/C 83/02)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Preambolo

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fonda-

mentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I

DIGNITÀ

ARTICOLO 1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata.

ARTICOLO 2

Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

ARTICOLO 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
 - b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
 - c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
 - d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

ARTICOLO 4

**Proibizione della tortura e delle pene
o trattamenti inumani o degradanti**

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

ARTICOLO 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

TITOLO II

LIBERTÀ

ARTICOLO 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

ARTICOLO 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

ARTICOLO 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

ARTICOLO 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

ARTICOLO 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

ARTICOLO 13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

ARTICOLO 14

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

ARTICOLO 16

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO 17

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.

ARTICOLO 18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»).

ARTICOLO 19

**Protezione in caso di allontanamento,
di espulsione e di estradizione**

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

TITOLO III

UGUAGLIANZA

ARTICOLO 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

ARTICOLO 21

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

ARTICOLO 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

ARTICOLO 23

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

ARTICOLO 24

Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

ARTICOLO 25

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

ARTICOLO 26

Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

ARTICOLO 27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO 28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

ARTICOLO 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

ARTICOLO 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

ARTICOLO 32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

ARTICOLO 33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

ARTICOLO 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO 35

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

ARTICOLO 36

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.

ARTICOLO 37

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

TITOLO V

CITTADINANZA

ARTICOLO 39

**Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
del Parlamento europeo**

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

ARTICOLO 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

ARTICOLO 41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
 - b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
 - c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

ARTICOLO 42

Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

ARTICOLO 43

Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

ARTICOLO 44

Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

ARTICOLO 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

ARTICOLO 46

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

TITOLO VI

GIUSTIZIA

ARTICOLO 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, preconstituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

ARTICOLO 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

ARTICOLO 49

**Principi della legalità e della proporzionalità
dei reati e delle pene**

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

ARTICOLO 50

**Diritto di non essere giudicato
o punito due volte per lo stesso reato**

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

TITOLO VII

**DISPOSIZIONI GENERALI
CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE
E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA**

ARTICOLO 51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti ri-

- spettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

ARTICOLO 52

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.

ARTICOLO 53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

ARTICOLO 54

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

Il testo di cui sopra riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituirà a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Le Parole della *convivenza*

Dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'UE alla Carta del Maxxi di Roma



FONDAZIONE NILDE IOTTI
le donne, la cultura, la società

Fondazione Nilde Iotti
Via Sebino, 43/A
00199 Roma
info@fondazionenildeiotti.it
www.fondazionenildeiotti.it